

REGOLAMENTO DEI "WARRANT PRISMI 2018 - 2025"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"Euronext Growth Milan" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Azioni" significa le azioni ordinarie di Prismi S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 6.017.345 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Emittente" significa PRISMI S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Pietrasanta 14.

"Giorno Lavorativo Bancario" significa qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Regolamento" significa il presente Regolamento dei Warrant PRISMI 2018 - 2025.

"Termine di Scadenza" significa il 30 maggio 2025.

"Warrant" significa i warrant denominati "Warrant PRISMI 2018 - 2025", validi per sottoscrivere n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione:

- 3. della delibera dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 22 marzo 2022, che, previa revoca della precedente delibera adottata in data 24 maggio 2021, ha deliberato di aumentare il capitale della Società, a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali euro 11.071.914,80 di cui 6.017.345 a titolo di valore nominale ed Euro 5.054.569,80 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.017.345, azioni a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da riservarsi esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018-2025" nel rapporto nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitati .Modalità di esercizio dei Warrant – Prezzo di Esercizio**

- 3.1. I portatori dei *Warrant*, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.8 del presente Art. 3 nonché al successivo Art. 6, potranno richiedere di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Emittente in ragione di 1 (una) Azione di Compendio ogni 2 (due) *Warrant* presentati per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), nei Giorni Lavorativi Bancari durante i seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 31 maggio 2019 (il "**Primo Periodo di Esercizio**") e (ii) a decorrere dal 11 maggio 2020 e fino al 29 maggio 2020 (il "**Secondo Periodo di Esercizio**"); (iii) a decorrere dal 3 maggio 2021 al 31 maggio 2021 (il "**Terzo Periodo di Esercizio**"); (iv) a decorrere dal 2 maggio 2022 al 31 maggio 2022 (il "**Quarto Periodo di Esercizio**"); (v) a decorrere dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023 (il "**Quinto Periodo di Esercizio**"); (vi) a decorrere dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024 (il "**Sesto Periodo di Esercizio**"); (vii) a decorrere dal 2 maggio 2025 al 30 maggio 2025 (il "**Settimo Periodo di Esercizio**") ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente un "**Periodo di Esercizio**" e congiuntamente i "**Periodi di Esercizio**").
- 3.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione e previo preavviso non inferiore a 30 giorni dall'apertura del Secondo Periodo di Esercizio stabilire che il Termine di Scadenza venga prorogato per un periodo corrispondente a quanto sarà comunicato dall'Emittente ("**Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza**"), nel rispetto del termine di esercizio dell'aumento di capitale a servizio dei *Warrant*. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto nel precedente punto 3.1 del presente Art. 3 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo punto 3.8 del presente Art. 3, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a propria discrezione e previo preavviso, stabilire ulteriori periodi della durata compresa tra 15 e 60 Giorni Lavorativi Bancari (ciascuno un "**Periodo di Esercizio Aggiuntivo**" e, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio Aggiuntivi**") durante il quale al portatore dei *Warrant* sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al successivo punto 3.4 del presente Art. 3.
- 3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4 del presente Art. 3, il prezzo di esercizio, comprensivo di sovrapprezzo, per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta durante ciascun Periodo di Esercizio sarà pari a: (i) Euro 1,24 (un euro e ventiquattro centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Primo Periodo di Esercizio ed (ii) Euro 1,36 (un euro e trentasei centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Secondo Periodo di Esercizio (iii) Euro 1,48 (un euro e quarantotto centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Terzo Periodo di Esercizio; ed (iv) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Quarto Periodo di Esercizio (v) Euro 1,60 (un euro e sessanta centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Quinto Periodo di Esercizio; (vi) Euro 1,72 (un euro e settantadue centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Sesto Periodo di Esercizio ed (vii) Euro 1,84 (un euro e ottantaquattro centesimi) per azione qualora i *Warrant* siano esercitati durante il Settimo Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di esercizio, il "**Prezzo di Esercizio**").
- 3.4. Durante i Periodi di Esercizio Aggiuntivi (ove previsti) di cui al precedente punto 3.2 (e nei casi di cui al successivo Art. 4.1), il Prezzo di Esercizio sarà quello del Periodo di Esercizio immediatamente precedente, fermo restando che ove fossero deliberati dal

Consiglio di Amministrazione Periodi di Esercizio Addizionali tra la data di emissione dei Warrant e il Primo Periodo di Esercizio, il prezzo di esercizio sarà quello riferibile al Primo Periodo di Esercizio. I predetti calcoli saranno effettuati fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun *Warrant* di cui al precedente punto 3.1 del presente Art. 3.

- 3.5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.
- 3.6. Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data di emissione.
- 3.7. Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
- 3.8. L'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di Assemblea dei soci convocata per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi (sotto qualsivoglia forma), fermo restando quanto previsto al punto b) del successivo Art. 4.1 in materia di dividendi straordinari, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società delibera di convocare tale Assemblea dei soci sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini di quanto previsto al precedente punto 3.6 del presente Art. 3, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.
- 3.9. I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- 3.10. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *Warrant*: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; e (ii) dichiarerà di non essere una "*U.S. Person*" come definita ai tempi della "*Regulations S*".
- 3.11. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale

4.1. Facoltà di anticipare l'esercizio dei Warrant

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3, al portatore di Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare i Warrant e sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai - e/o al di fuori dai - Periodi di Esercizio e/o Periodi di Esercizio Addizionali (ove previsti), ai prezzi di esercizio calcolati secondo quanto stabilito al punto 3.4) del precedente Art. 3, nei seguenti casi (ove si verifichino entro il Termine di Scadenza) e ai seguenti termini e condizioni:

- a. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto a), qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo;
- b. fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4.2, punto g), qualora il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari (come di seguito definiti), in tale ipotesi al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo, restando immutato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili in base al Rapporto di Esercizio e rimanendo inteso che il Prezzo di Esercizio sarà il prezzo del Periodo di Esercizio immediatamente successivo. Ai fini del presente Art. 4.1, punto b) e della rettifica di cui al successivo Art. 4.2, punto g), per “*Dividendo Straordinario*” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

4.2. Rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria

Qualora la Società dia esecuzione entro il Termine di Scadenza:

- a. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto a) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali

“*cum diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sul Euronext Growth Milan - organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;

- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione ordinaria dell’Emittente registrati sul Euronext Growth Milan - organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

In nessun caso, a seguito dell’applicazione della precedente formula, il prezzo di esercizio per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato;

- b. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell’aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;
- c. ad aumenti gratuiti del capitale mediante incremento della parità contabile delle azioni (e quindi senza emissione di nuove azioni) o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- d. al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun Warrant, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento o frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il Prezzo di Esercizio risulterà conseguentemente incrementato o ridotto proporzionalmente;
- e. a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati nel precedente Art. 3;
- f. ad aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili o con *warrant*, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente Art. 3;
- g. ad operazioni di fusione/scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante/beneficiaria, i diritti dei titolari dei Warrant (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le Azioni di Compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e/o il Rapporto di Esercizio) saranno conseguentemente e proporzionalmente modificati, sulla base del rapporto di concambio/assegnazione previsto nell’ambito delle menzionate operazioni di fusione/scissione, in modo tale da attribuire ai portatori di Warrant diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se i Warrant fossero stati esercitati prima dell’operazione di fusione/scissione;

- h. alla distribuzione di Dividendi Straordinari, con riferimento ai Warrant per i quali non sia stata esercitata la facoltà di cui al punto b) del precedente Art. 4.1, il Prezzo di Esercizio di cui al precedente Art. 3 verrà ridotto secondo metodologie di generale accettazione, fermo restando il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione ed in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento.

In ciascun Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale (ove previsto), qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio susseguente ad un'operazione di cui al punto a) del presente Art. 4.2 che avvenga in tale Periodo di Esercizio e/o Periodo di Esercizio Addizionale, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento di cui al menzionato punto a), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Art. 4, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il Prezzo di Esercizio potrà risultare inferiore alla parità contabile delle Azioni di Compendio.

5. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

6. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza, fermo restando che ove il Consiglio di Amministrazione esercitasse la facoltà prevista dall'Art.3.2, che precede, il Termine di Scadenza si intende automaticamente modificato in conformità a quanto sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione con la Comunicazione di Modifica del Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

7. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

8. Quotazione

- 8.1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.
- 8.2. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

9. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant presenti in assemblea. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni in seconda convocazione.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.